Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 217 del 21 settembre 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 settembre 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1952, n. 2.
Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e foreste, in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste, ai sensi e nei limiti dell'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Art. 2.

E' istituito il « Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca », con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.

Il Consorzio provvede allo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 3, dando, inoltre, parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di pesca e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli sia sottoposta per esame dall'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Il Consorzio svolge, nell'ambito della Regione, la sua attività ai seguenti fini:

a) promuovere la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico:

b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico, sia con la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, sia mediante la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura, sia promuovendo la costituzione di bandite di pesca e di zone di ripopolamento ed attuandone la sorveglianza;

c) compiere indagini e studi sui problemi riguardanti la pesca e svolgere opera di propaganda e di divulgazione delle nozioni attinenti la pesca;

d) dare impulso alla pesca sportiva mediante la gestione di riserve di pesca;

e) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca, specialmente per mezzo dei proprii servizi di vigilanza;

f) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica.

Art. 4.

Fanno parte del Consorzio tutti i pescatori domiciliati o residenti nella Regione, muniti di licenza di pesca, ed i concessionari di riserve di pesca e di diritti esclusivi di pesca per la durata delle concessioni stesse.

Possono, inoltre, fare parte del Consorzio:

a) enti, società e privati che abbiano motivo od interesse per appartenervi;

b) i pescatori non residenti nè domiciliati in Valle d'Aosta, i quali però sono considerati soci aggregati e la cui ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, secondo le modalità che annualmente saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

c) membri d'onore, nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le quote annue di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, sono stabilite, all'inizio di ogni anno, dal Consiglio di amministrazione.

Il pagamento delle quote stesse è fatto alla sede del Consorzio entro la data che sarà fissata dal Comitato esecutivo.

Art. 6.

Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi dello Stato e della Regione;

c) dai contributi degli enti, società, ditte e da qualsiasi altro provento;

d) da altre eventuali entrate ed attività;

e) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio.

Art. 7.

Sono organi del Consorzio:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

il Comitato esecutivo;

il Collegio dei revisori dei conti.

Le funzioni di presidente, di membro del Consiglio e del Comitato esecutivo sono gratuite.

Art. 8.

Il presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salve le attribuzioni riservate al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri, così nominati:

a) uno dall'Assessorato all'agricoltura e foreste;

b) uno dall'Assessorato al turismo;

c) uno dall'Assessorato ai lavori pubblici;

d) quattro dai presidenti delle Sezioni pescatori, ai sensi del successivo art. 14, secondo le modalità di cui all'art. 15.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica sei anni e possono sempre essere confermati in carica o rieletti.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e possono essere sostituiti.

Art. 10.

Il Consorzio è amministrato dal Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque dei componenti, compreso il presidente.

Compete al Consiglio di provvedere:

a) a deliberare il regolamento del personale dipendente;

b) a fare costruire ed a gestire impianti di piscicoltura, nonchè a fare eseguire razionali ripopolamenti;

c) a deliberare circa l'ammissione e la radiazione, per gravi motivi, dei soci di cui all'art. 4;

d) a stabilire le norme relative all'amministrazione del Consorzio, alla gestione delle riserve e delle acque avute in concessione di piscicoltura, allo sviluppo della pesca in funzione turistica, con regolamento che è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste;

e) a promuovere le norme disciplinari l'uso degli attrezzi da pesca, la creazione di bandite e di zone di ripopolamento, la limitazione delle giornate di pesca, l'imposizione di particolari divieti e restrizioni, nonchè le norme concernenti i provvedimenti e le attività atti a favorire l'incremento della pesca;

f) ad acquistare e ad alienare i beni immobili e a fare permute;

g) ad approvare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Comitato esecutivo;

h) a stabilire le quote di associazione.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo debbono essere scritte su appositi registri dei verbali e debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente, un segretario, i quali formano il Comitato esecutivo dell'Ente.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.

Compete al Comitato di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio e di curare le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti e può adottare, in casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio — ad eccezione di quanto stabilito alla lettera *f*) dell'art. 10 — salvo a riferire per ratifica nella prima successiva adunanza.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo sono convocati dal presidente e, nel caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal vice presidente.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno.

Art. 13.

L'amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore alle finanze dell'Amministrazione regionale, con funzioni di presidente, e due nominati dai presidenti delle Sezioni dei pescatori.

Il Collegio dei revisori può chiedere al presidente del Consorzio notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture, e riferisce sulle risultanze della gestione al presidente dell'Ente ed alle Amministrazioni dalle quali sono nominati i suoi membri.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 14.

I soci del Consorzio di cui all'art. 4 — comma primo — possono costituirsi, ove raggiungano il numero minimo di trenta soci, in Sezioni comunali od intercomunali pescatori, previa approvazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio.

Compete alle Sezioni lo studio dei problemi locali inerenti la pesca e la formulazione di proposte ai competenti organi del Consorzio, nonchè di dare esecuzione alle decisioni del Consorzio stesso.

Norme più precise sul funzionamento, sui compiti e sulle attribuzioni delle Sezioni comunali ed intercomunali pescatori, saranno stabilite con il regolamento di cui all'art. 10, lettera *d*).

Ogni Sezione elegge nel proprio seno un Comitato sezionale composto da un presidente, un segretario e tre consiglieri, i quali durano in carica sei anni.

Ogni anno deve tenersi almeno una assemblea dei soci della Sezione.

Per la validità delle adunanze del Comitato sezionale, che delibera a maggioranza di voti, è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Per la validità dell'assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti alla riunione.

In ciascun Comune non può costituirsi più di una Sezione.

Art. 15.

I presidenti delle Sezioni, riuniti in adunanza su convocazione del presidente del Consorzio, nominano i rappresentanti dei pescatori, di cui agli articoli 9, lettera *d*) e 13, in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei revisori dei conti del Consorzio.

Essi dispongono, a tal fine, di un voto ogni cinquanta soci o frazione di cinquanta, iscritti regolarmente alla Sezione.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio può essere sciolto per gravi motivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.

Disposizioni transitorie

Art. 17.

Le attività e passività dell'attuale Comitato regionale per la pesca sono assunte dal Consorzio che viene a sostituirsi al precedente negli scopi e nelle attività.

Art. 18.

I rappresentanti dei pescatori in seno al primo Consiglio di amministrazione del Consorzio sono nominati, in deroga al disposto dell'art. 9, lettera *d*), dai componenti l'attuale Comitato regionale per la pesca.

Del primo Collegio dei revisori dei conti del Consorzio fanno parte di diritto, in sostituzione dei membri da nominarsi dai presidenti di Sezione a termini dell'art. 13, i componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'attuale Comitato regionale per la pesca.

I precitati due organi dureranno in carica un anno, a decorrere dalla data dell'insediamento.

Il primo Consiglio di amministrazione dovrà provvedere a promuovere a regolare costituzione delle Sezioni comunali ed intercomunali di pescatori.

Art. 19.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 10 maggio 1952

CAVERI

LEGGE 10 settembre 1952, n. 3.

Proroga della Riserva intercomunale di caccia della Valle d'Aosta per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Riserva intercomunale di caccia della Valle d'Aosta, costituita con decreto prefettizio in data 18 agosto 1942, n. 29.239, e ampliata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale in data 24 novembre 1949, n. 382, prot. n. 1569/6, è prorogata per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953.

Art. 2.

La Riserva intercomunale di caccia della Valle d'Aosta comprende il territorio di tutti i Comuni della Valle d'Aosta, con esclusione delle zone già concesse in riserva a Enti e a privati ed è regolata dalle norme stabilite dall'apposito statuto in vigore, approvato con decreto prefettizio 18 agosto 1942, n. 29.239, nonchè dalle norme del decreto 18 maggio 1940, del Ministero dell'agricoltura e foreste, recante disposizioni per il funzionamento delle riserve comunali nella zona delle Alpi.

Art. 3.

Alla gestione della Riserva intercomunale di caccia provvede il Comitato regionale per la caccia, avente sede in Aosta, al quale è fatto obbligo di provvedere alla costituzione di zone di ripopolamento nelle zone dove non sia possibile immettere selvaggina viva.

Al suddetto Comitato è pure fatto obbligo di provvedere ad immettere annualmente selvaggina delle diverse specie nelle varie zone della Riserva intercomunale, ai fini dell'incremento del patrimonio faunistico.

Art. 4.

Il Comitato regionale per la caccia dovrà promuovere ed attuare efficaci iniziative per la lotta contro gli animali nocivi, ai fini della tutela della selvaggina.

Art. 5.

La sorveglianza nella Riserva intercomunale di caccia deve essere esercitata, a cura del Comitato regionale per la caccia, mediante l'opera dell'apposito Corpo di guardiacaccia dipendente dal Comitato stesso, nonchè mediante l'opera di guardie e di guardiacaccia volontari.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 10 settembre 1952

CAVERI

LEGGE 20 novembre 1952, n. 4.

Norme speciali per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi della Regione autonoma della Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio e per la composizione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie.

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e in deroga ai regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, e 11 marzo 1935, n. 281, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, le Commissioni giudicatrici per i concorsi ai posti di Sanitari addetti ai servizi della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dei Comuni compresi nel suo territorio sono nominate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

A parziale modifica del citato regio decreto 11 mar 1935, n. 281:

a) dette Commissioni giudicatrici sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato;

b) quali funzionari medico e veterinario, sono chiamati a fare parte di tali Commissioni giudicatrici rispettivamente il medico regionale ed il veterinario regionale;

c) un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione regionale esercita le funzioni di segretario delle stesse Commissioni.

Art. 3.

In relazione all'art. 38 della citata legge costituzionale, i concorrenti ai posti in oggetto, oltre agli esami prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, de-

vono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese. La prova consiste in una conversazione, in detta lingua, sui servizi sanitari.

Per questo esame, le Commissioni giudicatrici sono integrate chiamando a farne parte:

a) il preside del Liceo classico di Aosta;

b) un insegnante di lingua francese.

Ogni Commissario, per esprimere il suo giudizio, dispone di 10 punti.

La prova orale di lingua francese precede le altre prove ed i concorrenti i quali non conseguano in essa il punteggio complessivo di quarantanove settantesimi sono esclusi dagli altri esami e dichiarati soccombenti nel concorso.

Art. 4.

Nel territorio della Valle d'Aosta, le facoltà conferite al Prefetto in materia di concorsi sanitari e di concorsi per il conferimento di farmacie sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Nel primo concorso che sarà bandito per ciascuna categoria di sanitari, in esecuzione della presente legge regionale e sino a due anni dopo la sua entrata in vigore, si prescinde dai limiti massimi di età per i sanitari non di ruolo dipendenti da Enti locali quando essi abbiano compiuto, alla data del bando, otto anni di lodevole servizio, in analogia a quanto disposto dal decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 461.

Art. 6.

Per il territorio della Valle d'Aosta, la Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento delle farmacie, prevista dall'art. 105 del testo unico leggi sanitarie (approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265), è composta dei seguenti membri:

a) Presidente della Giunta regionale o un Assessore da lui delegato presidente;

b) medico regionale;

c) esperto in materia giuridica;

d) da un farmacista e un chimico farmacista, scelti dal Presidente della Giunta regionale, su terne proposte dalle rispettive Associazioni di categoria riconosciute competenti per territorio.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 20 novembre 1952

CAVERI

LEGGE REGIONALE *15 maggio 1953, n. 1.*

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta (Zona faunistica delle Alpi).

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Organi consultivi e periferici

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di caccia, nella quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha la potestà legislativa primaria in base all'art. 2, lettera *l*), dello Statuto speciale della Regione, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono espletate dall'Assessore regionale dell'agricoltura e foreste.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato la materia della caccia con proprie leggi, la competenza amministrativa e le attribuzioni che la legislazione statale demanda, in tale materia, al Prefetto e al Ministero dell'agricoltura e foreste, sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e all'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessore regionale dell'agricoltura.

Art. 2.

Per l'organizzazione, la direzione e l'amministrazione venatoria della Regione autonoma Valle d'Aosta sono istituiti i seguenti organi:

a) Comitato regionale per la caccia;

b) Sezioni comunali cacciatori Valle d'Aosta.

Art. 3.

I componenti del Comitato regionale per la caccia, che ha sede nel capoluogo della Regione, sono:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, che assume le funzioni di presidente;

b) l'ispettore regionale forestale, od altro funzionario tecnico da lui delegato;

c) un professore di scienze naturali (possibilmente zoologo);

d) un rappresentante dell'Ufficio regionale per il turismo, designato dall'Assessore competente;

e) un rappresentante degli agricoltori, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura, fra i designati dalle Associazioni locali esistenti;

f) cinque rappresentanti dei cacciatori, di cui uno concessionario di riserva, designati in libera elezione dall'assemblea dei presidenti delle Sezioni comunali dei cacciatori della Valle d'Aosta, o dei loro delegati, convocati nel capoluogo della Regione dal presidente del Comitato regionale per la caccia.

I cinque rappresentanti dei cacciatori eleggono nel proprio seno il vice presidente.

Art. 4.

L'assemblea per la designazione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui alla lettera *f*) dell'articolo precedente, sarà valida se ad essa interverranno i rappresentanti della maggioranza delle Sezioni comunali. Gli intervenuti, in rappresentanza delle Sezioni comunali, disporranno ciascuno d'un voto per ogni cinquanta o

frazioni di cinquanta non inferiori a quindici soci iscritti nelle Sezioni da almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea.

Ad una Sezione comunale non potrà essere consentito di avere più di due designati nel Comitato regionale per la caccia.

Art. 5.

Il Comitato regionale per la caccia è nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, il quale può deliberarne lo scioglimento per gravi motivi.

I componenti del Comitato durano in carica sei anni, salvo il caso di scioglimento deliberato dall'Assessore, e possono essere riconfermati.

I membri che non facciano parte del Comitato, a ragione dell'ufficio rivestito, che non intervengano senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.

Art. 6.

Tutte le cariche sono gratuite. Le spese sostenute dai componenti del Comitato, con residenza fuori del capoluogo della Regione, per assistere alle adunanze, possono essere rimborsate dal Comitato stesso.

Art. 7

Le adunanze del Comitato regionale sono valide quando intervenga almeno la metà dei suoi membri; le sue decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8.

Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la caccia sono assolte da persona assunta e retribuita dal Comitato stesso.

Art. 9.

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, di cui due nominati dai presidenti delle Sezioni comunali o loro delegati, secondo le norme e le limitazioni previste dai precedenti articoli 3 e 4, ed il terzo, che assume la presidenza del Collegio, designato dall'Assessore regionale alle finanze.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I servizi di tesoreria e di cassa del Comitato sono affidati ad un Istituto di credito, in base ad apposita con venzione da approvarsi dall'Assessore regionale per l'agricoltura.

Art. 10.

Spetta al Comitato regionale per la caccia di:

a) disimpegnare i compiti analoghi a quelli fissati dalle vigenti leggi statali al Comitato centrale, ai Comitati provinciali ed al Comitato compartimentale per la caccia;

b) vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia venatoria;

c) esaminare e trasmettere, con motivato parere, ai competenti uffici regionali le pratiche per la concessione e la revoca delle bandite o zone di ripopolamento e cattura e delle riserve di caccia in concessione ed i voti formulati in materia venatoria, e suggerite le proposte ritenute rispondenti agli interessi venatori della Regione;

d) indicare ai competenti uffici regionali quali bandite e quali riserve rispondano agli scopi della legge, segnalandone l'effettivo rendimento;

e) provvedere, a termine dell'art. 16 della presente legge, alla compilazione e pubblicazione annuale del manifesto e calendario venatorio, riportando le disposizioni relative all'esercizio della caccia nella Regione;

f) provvedere a tutte le iniziative atte a conseguire, nella Regione, il ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, anche mediante opportune immissioni di riproduttori ed alla repressione degli abusi in materia di caccia e di uccellagione, a mezzo di apposite guardie giurate in servizio permanente e volontario;

g) provvedere all'amministrazione e alla gestione dei fondi;

h) provvedere al tesseramento nella Regione ed al rilascio degli speciali permessi di caccia giornalieri ed annuali, a termine dell'art. 18 della presente legge;

i) fissare, anno per anno, l'importo della tessera e dei permessi giornalieri ed annuali che danno diritto all'esercizio venatorio nella Regione;

l) provvedere al servizio di controllo sul funzionamento delle dipendenti Sezioni comunali cacciatori della Regione;

m) applicare le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari;

n) deliberare il regolamento del personale e la convenzione dei servizi di cassa e di tesoreria.

Il Comitato regionale per la caccia ha facoltà di accettare, col consenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura, i compiti di rappresentanza, nell'ambito della Regione, che la Federazione italiana della caccia vorrà demandarle, sempre che questi, a giudizio dell'Assessore regionale per l'agricoltura siano riconosciuti compatibili colle funzioni pubbliche demandate al Comitato.

Art. 11.

Le Sezioni comunali cacciatori, alle quali viene riconosciuto il diritto di partecipazione all'assemblea di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono quelle che, formate dai cacciatori residenti nel Comune, abbiano un numero di soci non inferiore a quindici e siano riconosciute dal Comitato regionale per la caccia.

Qualora il numero dei cacciatori residenti in un Comune non raggiunga il numero di quindici, potranno costituirsi Sezioni con cacciatori di Comuni viciniori onde raggiungere il numero di quindici.

La sede di tale Sezione è stabilita dai cacciatori.

In caso di disaccordo, la sede è fissata dal Comitato regionale.

In un Comune non può esistere più di una Sezione.

Queste Sezioni comunali sono poste alle dirette dipendenze del Comitato regionale per la caccia.

Art. 12.

Presso ogni Sezione comunale è costituito un Consiglio direttivo composto:

a) dal presidente;

b) dal vice-presidente;

c) da tre consiglieri;

d) da un segretario.

Le predette sei persone sono elette, a scrutinio segreto, nell'assemblea generale dei soci di ciascuna Sezione.

I suindicati sei membri, componenti il Consiglio direttivo, eleggono nel loro seno, a scrutinio segreto, il presidente, il vice-presidente ed il segretario.

Art. 13.

Ai componenti il Consiglio sezionale non è dovuta alcuna indennità.

Essi durano in carica sei anni e possono essere rieletti.

Art. 14.

Compito precipuo delle Sezioni comunali è quello di curare il buon andamento delle Sezioni stesse e di informare tempestivamente il Comitato regionale circa le necessità, proposte, pareri e tutte quelle segnalazioni atte a migliorare ed incrementare il patrimonio faunistico e l'esercizio venatorio nella Regione.

Art. 15.

Per la validità delle assemblee generali delle Sezioni comunali è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida purchè sia presente almeno un quarto dei soci.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo delle Sezioni comunali è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

A parità di voti prevale quello del presidente.

TITOLO II
Esercizio venatorio

Art. 16.

Il Comitato regionale per la caccia provvede annualmente alla compilazione e tempestiva pubblicazione del manifesto o calendario venatorio, in cui debbono essere, fra l'altro, indicati gli speciali divieti e le particolari limitazioni di tempo, di luogo ed eventualmente di numero di capi di selvaggina, il tutto nell'interesse della protezione della fauna e dell'esercizio della caccia controllata nella zona faunistica delle Alpi, nella quale è compreso il territorio della Valle d'Aosta.

Il predetto calendario venatorio è firmato dal presidente del Comitato regionale per la caccia.

TITOLO III
Esercizio di caccia controllata

Art. 17

Tutto il territorio della Valle d'Aosta, essendo situato entro i limiti della zona faunistica delle Alpi, è costituito in riserva per la caccia nell'interesse della protezione della selvaggina, ad eccezione del territorio incluso nel Parco nazionale del Gran Paradiso.

La caccia non potrà esercitarvisi se non mediante le speciali concessioni stabilite negli articoli che seguono.

Art. 18.

I titolari di licenza di caccia aventi residenza stabile nella Valle d'Aosta ed i proprietari di aziende e di case di abitazione siti nel territorio della Valle d'Aosta potranno esercitare la caccia nella Regione solo se muniti di speciale tessera da rilasciarsi annualmente dal Comitato regionale.

I titolari di licenza di caccia, che non si trovano nelle condizioni previste nel capoverso precedente, possono esercitare la caccia nella Valle d'Aosta solo se muniti di apposito permesso giornaliero o di apposita tessera annuale di caccia da rilasciarsi dal Comitato regionale.

Sono compatibili con le disposizioni di cui all'art. 17 ed ai commi precedenti del presente articolo i concessionari di riserva di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Nulla è innovato sulla disciplina di tali riserve che, nella Regione autonoma Valle d'Aosta, assumono la denominazione « Riserva in concessione » e per le quali continuano ad aver vigore le norme vigenti in proposito.

Art. 19.

Gli importi delle speciali tessere o permessi di cui all'articolo precedente sono fissati annualmente dal Comitato regionale per la caccia, a termini dell'art. 10, lettera *h*).

Art. 20.

Il Comitato regionale per la caccia, nella persona del suo presidente, che lo rappresenta legalmente, è autorizzato a costituirsi parte civile in ogni procedimento penale, per violazione delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

Agli effetti della valutazione dei danni derivanti da un qualsiasi reato contravvenzionale previsto e punito dalle leggi e regolamenti inerenti all'esercizio della caccia e alla protezione della selvaggina, ad ogni capo di selvaggina, indebitamente ucciso o catturato, viene attribuito, dal Comitato regionale, il valore dell'animale vivo e cioè il prezzo di acquisto dell'animale stesso quale riproduttore.

Art. 21.

Per gravi fatti di ordine amministrativo, morale, disciplinare o giudiziario o per patenti violazioni alle norme statutarie o per inattività, il Comitato regionale per la caccia può disporre lo scioglimento dei Consigli direttivi delle dipendenti Sezioni comunali, provvedendo alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 22.

Oltre a quanto è espressamente disposto dalla presente legge, hanno vigore, nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, le norme contemplate dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti l'esercizio della caccia e la protezione della selvaggina, in quanto siano applicabili e non contrastino con le norme della presente legge.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 15 maggio 1953

(4562) CAVERI

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2102748) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.